



Comune di Mogoro
Ente gestore dell'ATS Distretto sociosanitario di Ales-Terralba
ATS DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, ASL n.5 e Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde.

DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DI FORNITORI DI SERVIZI SOCIALI, SOCIOASSISTENZIALI E PER L'INCLUSIONE TRAMITE BUONI DI SERVIZI (VOUCHER) SU SCELTA DIRETTA DEL BENEFICIARIO.

Premesse

L'ATS del Distretto sociosanitario di Ales-Terralba è composto dalla Provincia di Oristano, dalla ASL n. 5 di Oristano e dai Comuni di Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostamatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde.

L'Ente gestore dell'ATS del Distretto sociosanitario Ales-Terralba è il Comune di Mogoro, il quale gestisce in forma associata, per conto dei Comuni, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione della relativa prestazione ai cittadini attraverso l'accordo di programma approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 17.05.2024, e dal Consiglio Comunale del Comune di Mogoro quale ente capofila con Delibera n°15 del 13.06.2024 e successivamente sottoscritta da tutti i 32 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale.

Per l'erogazione delle suddette prestazioni, l'Ambito intende procedere all'individuazione di soggetti specializzati da accreditare secondo le modalità individuate nel presente Disciplinare.

Erogazione di “Buoni di Servizio”

Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni servizio” è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ove all'articolo 17 stabilisce che “i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti titoli assumono anche la denominazione di “**buoni di servizio**” o “buoni di servizio sociale” o “voucher sociali”.

La Legge Regionale Sardegna 23/2005 ha definito gli indirizzi e le procedure per la concessione delle autorizzazioni (articolo 40) e per il rilascio dell'accreditamento dei servizi e delle strutture, dettagliandone all'art. 41 gli specifici elementi che trovano attuazione nel regolamento approvato dal Consiglio Regionale nel luglio del 2008 (D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008).

Il sistema di accreditamento garantisce:

- ❖ una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari;
- ❖ la libera scelta da parte dei cittadini, prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici;
- ❖ la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di “concorrenza pubblica”, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.

L'Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all'interno delle “Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali” (**Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”**), ha qualificato l'accreditamento come il “sistema che consente agli utenti l'acquisto diretto, delle prestazioni, dagli Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”; la medesima Autorità, con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 “Linee guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, ha ulteriormente sottolineato lo specifico modello dell'accreditamento dei fornitori per l'erogazione dei servizi sociali.

Si specifica, pertanto, così come anche chiarito dal Consiglio di Stato, che la presente procedura non costituisce una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare e dei suoi allegati, a favore dei cittadini residenti nei comuni dell'Ambito, beneficiari degli interventi sopra definiti.

Medesime considerazioni possono essere rilevate all'interno del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).

Per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli standard di qualità delle prestazioni, si è fatto riferimento:

- ❖ al **D.P.C.M. 30 marzo 2001**, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- ❖ al **D.M. 21 maggio 2001, n. 308**, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- ❖ alle sopra definite “Linee Guida” dell’ANAC n. 17 - Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali - 27 luglio 2022, nella specifica sezione dedicata all’accreditamento dei fornitori di servizi sociali;
- ❖ al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella parte relativa ai requisiti per contrarre con la PA;
- ❖ alla D.G.R. n. 34/28 - Regione Sardegna - dell’ottobre 2010 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali previste dal regolamento attuativo della legge 23/2005”;
- ❖ alla D.G.R. 38/14 del 24.07.2018 “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008”.
- ❖ Normativa Regionale e Nazionale.

Seguendo le disposizioni della Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009 - Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013), nonché delle indicazioni AVCP (ora ANAC) (determinazione n. 7/2010 recante “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”), la presente procedura è estesa a tutti gli Enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nel presente Disciplinare.

La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, è corrispondente alle previsioni del nuovo CCNL del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali. A tale costo del lavoro è stato “aggiunto” un mark up percentuale atto a remunerare il complessivo sistema gestionale dei soggetti accreditati.

Le suddette tariffe sono state approvate dapprima dalla conferenza dei sindaci e successivamente dalla Giunta Comunale dell’ente capofila con Delibera n. 32 del 10.04.2026 e dovranno essere adeguate con atto dirigenziale a ogni eventuale modifica del CCNL cooperative sociali.

L’elenco dei fornitori accreditati rimarrà in essere a far data dalla sua istituzione, e comunque fino al 31 dicembre 2031. L’elenco ha natura aperta e dinamica e consente l’ammissione di nuovi soggetti

in possesso dei requisiti per tutta la sua durata, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui al D.Lgs. 36/2023.

Sarà altresì facoltà dell'Ambito prorogarne la validità oltre i termini previsti, procedere all'aggiornamento delle tariffe nonché dei profili professionali.

L'elenco dei fornitori accreditati potrà, inoltre, essere utilizzato per l'erogazione delle prestazioni di cui all'allegato 1, da parte di ciascun Comune dell'Ambito che ha sottoscritto l'accordo di programma approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 17.05.2024, e dal Consiglio Comunale del Comune di Mogoro quale ente capofila con Delibera n°15 del 13.06.2024 e successivamente da tutti i 32 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale.

La partecipazione alla presente procedura di accreditamento è a titolo gratuito e non comporta nessun obbligo di attivazione minima di servizi in capo all'ente gestore o ai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale.

1. Oggetto dell'accreditamento

L'elenco delle prestazioni e dei professionisti oggetto della presente procedura di accreditamento è il seguente:

FIGURE
OSS
GENERICO/SOLLIEVO
PSICOLOGO
PEDAGOGISTA
EDUCATORE SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA
EDUCATORE PROFESSIONALE (MINORI)
EDUCATORE PROFESSIONALE (ADULTI)
TECNICO ABA
ANIMATORE
COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI
COORDINATORE ASSISTENZA DOMICILIARE
PASTO + CONSEGNA
MEDIATORE FAMILIARE
MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE
ASSISTENZA LEGALE

Le figure professionali di cui sopra potranno erogare le prestazioni attraverso Buoni di servizio.

Il contenuto, i requisiti, le figure professionali e le tariffe di ciascun Servizio e prestazione sono analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al presente Disciplinare di cui sono parte integrante anche tutti gli allegati richiesti.

Il costo della figura professionale impiegata è calcolato in 60 minuti (1 ora) di effettivo servizio, non sono ricompresi tempi di percorrenza che sono da scomputarsi dall'effettivo orario di servizio e quindi, ove previsto, dalla contribuzione del servizio.

Gli eventuali spostamenti non sono a carico del beneficiario, ma sono onere esclusivo del fornitore.

2. Richiedenti ammessi alla procedura di accreditamento

Possono richiedere l'accREDITamento, per uno o più figure professionali della procedura:

Cod.	Tipologia
IMP	Imprenditori individuali
SNC	Società in nome collettivo
SAS	Società in accomandita semplice
SOCAP	Società di capitali
COOP	Società Cooperative
COOP SOC	Cooperative Sociali
ORGVOL	Organizzazioni di volontariato
APS	Associazioni di promozione sociale
AFI	Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro
PROF	Esercenti professioni

È necessario dimostrare l'iscrizione al RUNTS. In caso di iscrizione non ancora perfezionata, sarà comunque possibile essere ammessi alla procedura producendo documentazione relativa alla richiesta.

In caso di Cooperative consortili di natura sociale, qualora svolgano i suddetti servizi attraverso "esecutrici", dovranno dichiarare nell'istanza anche ciascuna Cooperativa Esecutrice che dovrà specificare i propri relativi dati.

3. Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza tutti i soggetti indicati al precedente punto 2, in possesso dei seguenti requisiti di Ordine Generale, di capacità Economica e Finanziaria, Idoneità Professionale, Tecnica e Professionale.

Si precisa che non è permesso il ricorso all'Istituto dell'Avvalimento per alcuno dei requisiti di seguito specificati.

In caso di Cooperative consortili di natura sociale, qualora svolgano i suddetti servizi attraverso "esecutrici", tutti i sottorappresentati requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna Cooperativa Esecutrice.

3.1 Requisiti di Ordine Generale

Per tutti i Richiedenti di seguito elencati:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

NON DEVONO sussistere, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o Non devono essere oggetto di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

NON DEVONO aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

DEVONO essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC o documento equivalente rilasciato dall'Ente previdenziale competente), vigente alla data di invio dell'istanza di accreditamento;

NON DEVONO aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale e dai contratti collettivi;

NON DEVONO trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

NON DEVONO essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;

La loro partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ovvero NON DEVE determinare una distorsione della concorrenza;

NON DEVONO essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

NON DEVONO essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento;

NON DEVONO aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

DEVONO essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, RISULTI aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

INOLTRE, per partecipare alla presente procedura:

i Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

Dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023, nei loro confronti di:

il professionista, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, l'esercente professione

NON dovrà essere stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di accreditamento la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011 in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, non opera qualora, entro la data di adozione del provvedimento di accreditamento, il soggetto richiedente sia stato ammesso al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo.

In nessun caso il procedimento di accreditamento può essere sospeso o differito in ragione della pendenza del procedimento di ammissione al controllo giudiziario.

L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e

alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della richiesta di accreditamento.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Disporre di un modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e di aver proceduto con la nomina dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

In caso di mancato possesso del suddetto Modello Gestionale e del relativo organismo, il Soggetto richiedente conserverà, la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001, per i reati commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto.

3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria – EF

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF	
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------	--

DEVONO dimostrare la propria solidità economica e finanziaria, rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento, attraverso la presentazione di **referenza bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., dalla quale risulti che *il richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.*

3.3 Requisiti di Idoneità Professionale – IP

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

DEVONO essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative nazionali e regionali, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui richiede accreditamento.

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc
-----	-----	-----	-------	------	----------

DEVONO risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, per l'attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento, così come descritti nell'Allegato 1.

I Richiedenti

COOP	COOP Soc
------	----------

DEVONO risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro.

I Richiedenti

COOP Soc

DEVONO risultare iscritte nell' Albo nazionale o regionale delle cooperative sociali.

I richiedenti

ORGVOL

DEVONO risultare iscritte nel RUNTS e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

APS

DEVONO risultare iscritte nel RUNTS e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

AFI

DEVONO risultare iscritte nel RUNTS e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

PROF

DEVONO essere in possesso di Partita IVA per l'esercizio della professione ovvero esserne in possesso entro la data di avvio degli interventi.

3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale – TP

I Richiedenti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

DEVONO avere eseguito negli ultimi 5 anni antecedenti la data alla data di presentazione della domanda, per almeno 2 anni anche non continuativi, servizi simili nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici.

Per servizi simili si intendono interventi e/o prestazioni simili a quelle per cui si richiede l'accreditamento e per cui è previsto l'affidamento/accreditamento e la fatturazione alla pubblica amministrazione. (A titolo esemplificativo e non esaustivo non rientrano le esperienze con privati cittadini seppure finanziate da fondi pubblici)

DEVONO avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità, avendo operato in favore o all'interno di almeno uno degli Ambiti della Regione Sardegna.

DEVONO disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge, e allegarla alla presente procedura;

DEVONO essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.

In particolare, la predetta assicurazione dovrà prevedere la prestazione della garanzia con massimali unici non inferiori a quelli rispettivamente indicati di seguito:

RCT - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate

RCO - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati

Dovranno, inoltre, essere rese espressamente operanti le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'accREDITamento;
- b) l'estensione dell'assicurazione RCT alla responsabilità civile personale degli operatori, delle quali si avvale il Soggetto accREDITato, per l'espletamento del servizio, compresa inoltre la r.c. personale di dipendenti e preposti nello svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Soggetto AccREDITato è tenuto a comprovare, producendo copia della polizza prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipula della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione o rinnovata annualmente. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Soggetto AccREDITato si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Soggetto AccREDITato, il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi che non risultino indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Inoltre, i soggetti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----

DEVONO disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accREDITamento, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn over degli operatori;

DEVONO avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accREDITamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali e regionali.

Il Referente del servizio è la figura professionale che assicura la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e coordina le attività;
- b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
- c) si coordina con i servizi sociali territoriali e con l'Ufficio di Piano;
- d) gestisce il personale impiegato.
- e) assicura la corretta gestione amministrativa dei servizi prestati (monitoraggio economico, rendicontazione, controllo ore effettuate, controllo qualità del servizio, corretto utilizzo smart card, ecc).

DEVONO disporre di personale qualificato per il servizio per cui si chiede accREDITamento, come indicato nell'Allegato 1;

DEVONO garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento;

DEVONO adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:

- 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
- 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e Enti del territorio;
- 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
- 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
- 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio;
- 6) le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi.

Gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione. La Ditta si impegna ad acquisire, prima dell'impiego nel servizio e comunque almeno una volta all'anno, il certificato del casellario giudiziale e, ove ritenuto necessario e proporzionato rispetto alle mansioni svolte, il certificato dei carichi pendenti, limitatamente alla verifica dell'assenza di reati incompatibili con l'attività da svolgere;

4. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

Al fine di procedere alla prima costituzione dell'ALBO UNICO dei fornitori e dei servizi, il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di accreditamento, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it entro il giorno **03.09.2026**, indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento.

Tenuto conto che la procedura ha carattere "Aperto" per tutta la sua durata, ai sensi dell'Art. 90 del d.lgs. 36 l'Ente si riserva di procedere all'aggiornamento dei soggetti accreditati, delle tariffe nonché dei profili professionali.

Per l'intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, sarà attivo un Servizio di assistenza tramite PEC protocollo@pec.comune.mogoro.or.it.

5. Dichiarazioni

Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà dichiarare, all'interno dell'istanza, il possesso di tutti i requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento.

Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In fase di richiesta di accreditamento dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, allegati o dati informativi come sotto specificati:

Allegato 2 – Domanda di accreditamento; (Firmato digitalmente)

Allegato 3 – Patto di accreditamento; (Firmato digitalmente)

Allegato 5 – Patto di integrità; (Firmato digitalmente)

Vigente Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogoro; (Firmato digitalmente)

Carta dei Servizi (a cura della Ditta;

Referenza Bancaria;

Tracciabilità dei flussi; (Firmato digitalmente)

Circa i REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

I richiedenti dovranno dichiarare inoltre di:

- essere iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA di _____ numero iscrizione _____, per l'attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento, così come definiti nel presente Disciplinare di accreditamento;
- risultare iscritte nel RUNTS, numero iscrizione _____

Circa i REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I Richiedenti dovranno essere specificati tipologia del servizio erogato, data di inizio e fine e Estremi identificativi delle Amministrazioni Pubbliche per cui si è operato a comprova del possesso dei requisiti di esperienza richiesti (2 anni negli ultimi 5 in servizi similari).

Circa i rapporti fiduciari e negoziali che nasceranno con la sottoscrizione del Patto di accreditamento e anche al fine della migliore gestione delle attività:

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	ASP	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

Dovranno dichiarare di:

- ben conoscere le norme generali e particolari che regolano l'affidamento del servizio oltre a tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, i Contratti Collettivi di settore, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione o accettazione delle tariffe;
- aver preso visione del presente **Disciplinare di Accreditamento**, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;
- aver preso visione del contenuto, dei requisiti di ciascun servizio per cui si chiede accreditamento, analiticamente descritti nell'Allegato 1 del Disciplinare di cui sono parte integrante;

- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, impegnarsi ad attuare o a partecipare ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi o socioassistenziali della rete, al fine della realizzazione di un sistema educativo e socioassistenziale integrato;
- aver preso visione e rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mogoro quale ente capofila;
- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, impegnarsi a partecipare a momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati, scolastici e socioassistenziali e di inclusione;
- accettare che tutte le comunicazioni avvengano a mezzo PEC, nonché, in aggiunta e a discrezione dell'Ufficio di piano, via Posta Elettronica Ordinaria;
- osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, essere disponibili all'apprendimento delle funzionalità tecniche ed operative degli strumenti tecnologici in uso agli utenti e ai soggetti accreditati e alla partecipazione ad incontri di coordinamento gestionali a cura dell'Ente;
- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, garantire la continuità e certezza della pianificazione anche in caso di impedimento del coordinatore o dell'operatore incaricato (la sostituzione temporanea/in emergenza dell'operatore è da valutare previo accordo con il case manager);
- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, garantire l'attivazione dei Servizi richiesti nel rispetto delle tempistiche di attivazione previste all'interno dei regolamenti dei Comuni o come concordato con il Case Manager di riferimento;
- I soggetti accreditati prendono atto che la sede di lavoro del personale preposto all'assistenza è da considerarsi l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ales-Terralba. Nell'impiego del personale dovrà essere valutata e organizzata la necessaria mobilità degli operatori negli spostamenti, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, l'ampiezza del territorio e la carenza di mezzi di trasporto pubblici. I tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni e delle diverse ubicazioni che interesseranno l'espletamento delle attività non dovranno incidere sull'effettiva prestazione del servizio, mantenendo inalterato le tariffe di accreditamento. **In casi precedentemente concordati con i servizi sociali o l'Ufficio di Piano il servizio potrà essere svolto anche in Comuni non ricadenti nei 32 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale.**
- I soggetti accreditati dovranno essere in possesso degli strumenti necessari per garantire il normale espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, nonché provvedere nel modo più opportuno al rimborso delle spese vive sostenute dagli operatori impiegati. I materiali di consumo ed eventuali attrezzature necessari a dare esecuzione ai servizi, in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, sono a totale carico del soggetto accreditato. Il Soggetto deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire ed evitare che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento agli utenti, all'Amministrazione e al personale impiegato e dovrà garantire le necessarie coperture assicurative.

- essere informato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in tema di Tutela dei dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Clausola sociale di salvaguardia territoriale.

I soggetti accreditati, laddove soggetti del Terzo Settore, verificato il "volume" delle prestazioni da svolgere, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti, al fine di assicurare la continuità assistenziale a salvaguardia degli utenti, assumeranno il personale in essere ed in caso di fabbisogno di nuovo personale e nel limite delle possibilità organizzative, si impegnano ad impiegare, con priorità assoluta, il personale eventualmente risultato "in esubero" presso altri operatori nel rispetto delle clausole sociali del d.lgs. 36/2023 per garantire le pari opportunità generazionali, di genere, l'inclusione lavorativa, la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative nonché la congruità dei costi della manodopera.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all'Autorità, secondo quanto previsto in proposito dall'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Offerta economica

L'Ufficio di Piano ha definito per ciascuna prestazione una tariffa FISSA di accreditamento, come indicato nell'Allegato 1 al presente Disciplinare.

L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo progettuale.

La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, è corrispondente alle previsioni del CCNL del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali in validità, e verranno aggiornate ad eventuali ulteriori revisioni dello stesso.

Le somme sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori come previsto in maniera non esaustiva al successivo punto.

Il costo del lavoro, come sopra definito, è stato incrementato di un mark-up a remunerare il complessivo sistema gestionale dei soggetti accreditati:

- a) materiali, dotazioni tecniche e per la sicurezza,
- b) attività amministrativa,
- c) incontri di valutazione e coordinamento, partecipazione equipe
- d) formazione, rimborso spese agli operatori per gli spostamenti tra un utente e l'altro per lo svolgimento servizio
- e) costi generali gestionali
- f) ogni altra spesa relativa al corretto espletamento del servizio.

A tale costo complessivo è già stata applicata l'aliquota IVA al 5 % per la valorizzazione del "buono servizio".

La tariffa di accreditamento potrà essere allineata in caso di eventuali aggiornamenti del CCNL di settore sottoscritti nel periodo di convenzionamento.

7. Prescrizioni

La domanda di Accreditamento dovrà essere presentata nei termini previsti dall'avviso pubblicato con Determinazione della Responsabile del servizio.

Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it.

L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre l'Ufficio di piano rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione e non assume impegno alcuno con il semplice accreditamento.

L'Ufficio di piano avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all'accreditamento o alla stipula della Convenzione, senza che il richiedente possa avanzare alcuna pretesa.

L'Ufficio di piano non procederà, comunque, all'accreditamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura.

8. Procedura di Accreditamento

Le richieste di accreditamento saranno vagliate da apposita Commissione nominata dall'Ente, che procederà, presso gli Enti competenti, alle verifiche, anche a campione, relativamente alle dichiarazioni e ai requisiti di cui sopra, in particolare:

- presso ANAC Autorità nazionale anticorruzione (FVOE)
- attraverso l'acquisizione del DURC presso gli Enti previdenziali e assicurativi di competenza
- presso l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- presso le CCIAA
- presso le Prefetture (Certificazione Antimafia)
- le Procure della Repubblica e i Tribunali
- presso i RUNTS, etc.
- requisiti tecnico-professionali dichiarati (per un campione minimo del 5% sul totale)

La Commissione opera quale organo tecnico-amministrativo e procede esclusivamente alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, non essendo prevista valutazione comparativa né attribuzione di punteggi.

L'Ente determina l'accreditamento dei Soggetti proponenti per ciascun Servizio per cui sono risultati in possesso dei requisiti previsti con l'approvazione degli Elenchi per ciascuna sezione.

9. Sottoscrizione della convenzione di accreditamento

L'Ufficio di piano procederà con la sottoscrizione di una unica Convenzione con ogni soggetto, indipendentemente dal numero di servizi accreditati.

La stipula del patto di accreditamento avverrà mediante sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante scambio a mezzo PEC, con efficacia decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta.

Il patto di accreditamento avrà durata dalla loro sottoscrizione e fino al **31 dicembre 2031**, salvo eventuale proroga.

L'Ente si riserva la facoltà di anticipare la data di scadenza del Patto, nel caso sopravvengano previsioni normative regionali o nazionali afferenti all'accREDITAMENTO dei servizi sociali che ne aggiornano e innovano i contenuti.

La sottoscrizione del patto di accreditamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

La sottoscrizione del patto di accreditamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

Con la sottoscrizione del patto di accreditamento il soggetto accreditato si impegna a erogare le prestazioni agli stessi patti e condizioni a tutti i Comuni facenti parte dell'ambito che hanno sottoscritto l'accordo di Programma.

Con la sottoscrizione del patto di accreditamento il soggetto accreditato si impegna a erogare le prestazioni agli stessi patti e condizioni, anche tariffarie, ai soggetti privati che ne fanno richiesta.

La sottoscrizione della convenzione non comporta alcun obbligo da parte dell'Ambito di affidare servizi, in quanto l'accREDITAMENTO non costituisce procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico.

Tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto del primo punto, saranno pubblicati all'interno di un "catalogo" da diffondere alla comunità dei soggetti beneficiari al fine di meglio identificare il fornitore.

Il catalogo sarà aggiornato periodicamente in caso di ammissione di nuovi soggetti richiedenti. Sarà consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Mogoro.

Il catalogo conterrà Intestazione della ditta, nome del referente, recapiti e carta dei servizi.

10. Sospensione, revoca e decadenza dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha natura amministrativa e può essere oggetto di sospensione, revoca o dichiarazione di decadenza qualora venga meno il possesso dei requisiti richiesti ovvero si verifichino gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Ente può disporre la sospensione temporanea dell'accREDITAMENTO in caso di:

- perdita temporanea e sanabile dei requisiti di partecipazione;
- irregolarità contributive o fiscali non definitivamente accertate;
- difformità nell'erogazione delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'Allegato 1;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- mancato rispetto delle tempistiche di attivazione dei servizi o di ulteriori obblighi convenzionali.

La sospensione comporta l'impossibilità di ricevere nuove assegnazioni e può essere disposta per un periodo massimo di novanta giorni, entro il quale il soggetto accreditato è tenuto a rimuovere le cause che l'hanno determinata. L'Ente può consentire, ove necessario a tutela dell'utenza, la prosecuzione temporanea dei servizi già attivati al solo fine di garantire la continuità assistenziale.

La revoca dell'accreditamento è disposta nei casi di perdita definitiva dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari o tecnico-professionali, accertamento di dichiarazioni mendaci rese in sede di istanza o di aggiornamento, applicazione di sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, gravi o reiterati inadempimenti tali da compromettere l'affidabilità del soggetto accreditato o arrecare pregiudizio agli utenti, violazioni in materia di tutela dei dati personali o utilizzo improprio dei sistemi di rilevazione delle prestazioni. La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei soggetti accreditati e l'immediata cessazione della possibilità di ricevere nuove assegnazioni, fermo restando che l'Ente può disciplinare, con atto motivato, una gestione transitoria dei servizi in corso al solo fine di assicurare la continuità assistenziale.

Costituisce causa di decadenza automatica il mancato rinnovo delle coperture assicurative obbligatorie che la ditta si impegna ad inoltrare all'Ufficio di Piano mezzo PEC ad ogni rinnovo, la mancata comunicazione di variazioni societarie rilevanti ai fini del possesso dei requisiti, nonché il mancato riscontro alle richieste istruttorie dell'Ente protratto oltre trenta giorni.

I provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza sono adottati nel rispetto dei principi di proporzionalità e contraddittorio di cui alla legge n. 241/1990. A tal fine l'Ente comunica formalmente gli addebiti, assegna un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e adotta provvedimento motivato. Nei casi di grave e attuale pregiudizio per l'utenza, l'Ente può disporre misure cautelari immediate, fermo restando l'avvio del procedimento.

In ogni ipotesi di sospensione o revoca, l'Ente assicura la continuità delle prestazioni in favore dei beneficiari mediante riassegnazione ad altro soggetto accreditato o mediante le ulteriori modalità consentite dalla normativa vigente.

11. Attivazione dei servizi e utilizzo del sistema di accreditamento

Dopo la stipula del Patto di accreditamento, verrà predisposto, come sopra descritto, l'ALBO UNICO dei fornitori e dei servizi, che avrà formato digitale su portale web e corrispondente supporto cartaceo e riporterà per ciascun servizio l'elenco dei soggetti accreditati e i relativi contatti.

Qualora l'Ufficio di Piano dovesse dotarsi di apposito software per la gestione dei servizi da esso erogati i fornitori accreditati saranno informati e chiamati a manifestare la permanenza nell'ALBO UNICO dei fornitori e dei servizi con apposita modulistica che dichiara l'adeguamento al nuovo sistema di gestione.

Il Piano Assistenziale Individuale (o familiare) PAI.

In favore di ciascun beneficiario, l'operatore sociale del Comune di residenza o dell'Ufficio di Piano, elabora un programma assistenziale individuale (o familiare), assegnando una o più delle prestazioni e dei servizi oggetto di accreditamento.

Le modalità operative per ciascun servizio verranno definite nei regolamenti degli stessi.

Il Programma assistenziale ha durata definita dal buono di servizio e può essere periodicamente variato dall'operatore sociale, modificando la tipologia e quantità delle prestazioni assegnate, ove venga ritenuto necessario a seguito di valutazione professionale.

I Buoni di Servizio Sociale

L'assegnazione delle suddette prestazioni genera il "diritto" alla loro fruizione presso i soggetti accreditati, attraverso l'utilizzo di "buoni di servizio sociale" in possesso del beneficiario.

Infatti, a ciascun soggetto beneficiario vengono assegnati i corrispondenti servizi specificati nel buono di servizio. All'interno del buono di servizio dovranno essere specificati:

- Nome e Cognome del beneficiario;
- Tipologia di prestazione e numero di ore finanziate;
- Ditta Prescelta;
- Durata del Buono;

ed ogni altra informazione meglio specificata nel singolo regolamento di Servizio.

Le Fasi di scelta ed erogazione tra beneficiario e soggetto accreditato, per ciascun servizio, si attivano 4 fasi "negoziali":

1. il primo step di scelta, durante il quale il beneficiario identifica, attraverso la consultazione dell'ALBO UNICO, il fornitore secondo quanto riportato dalla modulistica allegata al singolo Regolamento di servizio in cui delega l'Ufficio di Piano all'impegno e alla successiva erogazione delle somme relative a quel determinato servizio a favore del fornitore prescelto;
2. la seconda fase, di approvazione ed emissione del buono di servizio e relativo impegno di spesa da parte dell'Ufficio di Piano o dell'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali;
3. la terza fase, di invio del buono di servizio al beneficiario, al fornitore prescelto e al Comune di Residenza del richiedente;
4. la quarta e ultima fase, di avvio ed erogazione del servizio, durante la quale il beneficiario fruisce dei servizi di cui ha diritto nei limiti quantitativi del buono di servizio. L'organizzazione del servizio in termini di giornate e orari è concordata tra il beneficiario e il fornitore, salvo specifici casi indicati dagli Uffici dei Servizi Sociali Comunali.

12. L'avvio del piano e dei servizi

L'avvio del servizio e le relative tempistiche di attivazione dei buoni di servizio da parte del fornitore prescelto devono rispettare le modalità stabilite dal regolamento del singolo servizio.

13. Il Consumo dei buoni di servizio

È compito della ditta e del beneficiario la compilazione della giornaliera o ove richiesto del timesheet. L'Ufficio di Piano, o nel caso di Buono di Servizio a gestione Comunale l'Ufficio dei servizi sociali, ha il compito di verificare le giornaliere al fine di riconoscere che il servizio sia stato effettivamente svolto per autorizzare il conseguente pagamento dello stesso (salvo caso in cui l'Ufficio di Piano si doti di software per la gestione e il riconoscimento delle presenze).

Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere il programma socioassistenziale.

Il beneficiario ha altresì diritto a modificare il fornitore accreditato dando immediato preavviso all'Ufficio di servizi sociali comunali e all'Ufficio di Piano e comunque entro il giorno 10 del mese. La modifica sarà efficace dal mese successivo alla richiesta.

Qualora vengano richieste diverse modifiche del fornitore accreditato sarà cura dell'Ufficio di Piano verificarne le motivazioni e il rispetto del disciplinare.

ATTENZIONE: la modifica del soggetto accreditato erogatore del servizio sarà effettuata con il coinvolgimento dell'Operatore Sociale comunale o dell'Ufficio di Piano, al fine di valutarne le motivazioni e verificarne la coerenza con gli obiettivi e l'efficacia dell'intervento socioassistenziale.

La ditta non può in nessun caso sospendere il servizio. Qualora si incorra in gravi e reiterati comportamenti inadeguati da parte della famiglia sarà onere e compito della Ditta riferire nell'immediato, attraverso comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio di Piano e all'operatore sociale del Comune di residenza, quanto riscontrato. Sarà cura degli operatori sociali del Comune di residenza verificare le condizioni ai fini della sospensione, della modifica del servizio o del fornitore accreditato.

La ditta si impegna a garantire il servizio sino alla sua formale sospensione o al cambio ditta, fatto salvo i casi in cui non sia possibile assicurare la tutela dell'incolumità del personale incaricato dell'esecuzione del servizio.

14. Rendicontazione, Fatturazione e pagamento delle prestazioni

Utilizzo di Buono servizio

Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore deve compilare la giornaliera specificando ora, durata, tipologia del servizio eseguito che andrà controfirmata dal beneficiario o dal familiare di riferimento, e successivamente inviate all'Ufficio competente.

L'Ufficio provvede alla verifica del regolare svolgimento del servizio e provvede all'autorizzazione della fatturazione dello stesso, nei tempi indicati dal regolamento di ciascun servizio.

Il pagamento della fattura in capo a ciascun soggetto accreditato sarà "imputato" agli impegni di spesa assunti, nel limite del budget preventivamente definito per ciascun beneficiario.

Il soggetto accreditato provvederà a fornire all'Ufficio di Piano ogni altra documentazione prevista da specifiche progettualità o richiesta dal Servizio Sociale per necessità contingenti (es. timesheet operatori, relazioni periodiche, ecc.)

In caso di prestazioni che prevedano la compartecipazione al servizio da parte dei beneficiari, il Buono sarà emesso per il valore della quota a carico dell'Ente che ha emesso il buono di servizio.

Eventuali quote di compartecipazione da parte del beneficiario, definite in base a regolamenti dell'Ente, potranno essere rimosse direttamente dal fornitore in base alla prestazione effettuata, su richiesta dell'Ente. In tal caso il fornitore emetterà fattura all'Ente per la quota rimanente.

15. Verifiche e controlli

L'Ente si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali. Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.

Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta.

Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, l'Ente notificherà l'inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

16. Penali

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto dell'accreditamento. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente disciplinare, l'Ente invierà formale diffida con descrizione delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente o entro il termine fissato alle prescrizioni violate.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui al presente disciplinare, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'Amministrazione procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà determinato in relazione alla gravità della violazione. L'Ente applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nel presente disciplinare e nella convenzione di accreditamento, fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Le penali saranno applicate nella misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, secondo la seguente graduazione:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve entità che non comportino pregiudizio significativo per l'utenza o per l'Amministrazione;
- da € 1.000,00 a € 2.500,00 per inadempimenti che incidano sulla qualità del servizio, sul rispetto degli standard organizzativi o sugli obblighi documentali e informativi previsti dal presente Disciplinare;
- da € 3.000,00 a € 4.000,00 per gravi inadempimenti che compromettano il corretto svolgimento del servizio, la continuità delle prestazioni o il rispetto degli obblighi contrattuali;
- € 5.000,00 nei casi di particolare gravità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione o l'interruzione del servizio senza giustificato motivo, il rifiuto ingiustificato di erogare le prestazioni dovute, la reiterazione di gravi inadempimenti già contestati ovvero ogni altra condotta che determini un grave pregiudizio agli utenti o all'Amministrazione.

L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da

dolo, negligenza, imperizia o imprudenza. È fatto pertanto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Ambito può risolvere la convenzione e stabilire la cancellazione della ditta, addebitando alla stessa eventuali costi e danni.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni dell'Ente il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione che varia a seconda della gravità dell'infrazione. Sono individuati in maniera non esaustiva, quali presupposti per l'applicazione di penali per inadempimento degli obblighi, le seguenti inadempienze:

- a) mancata sostituzione di operatori assenti;
- b) mancata o inadeguata comunicazione di informazioni ed elementi che permettano l'aggiornamento continuo e completo delle attività in corso di realizzazione, tali da pregiudicare la corretta esecuzione e rendicontazione del progetto.
- c) mancata o incompleta presentazione di dati e relazioni richiesti per l'aggiornamento degli archivi e per il monitoraggio, nonché per la rendicontazione;
- d) mancata o parziale realizzazione delle attività aggiudicate;
- e) mancata applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali vigenti.
- f) mancata applicazione normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n-81/2008).
- g) servizio eseguito in maniera non soddisfacente, a giudizio motivato dall'Ente;
- h) sospensione senza preavviso, o comunque prima che il nucleo scelga nuova ditta a cui affidare il servizio;

L'Ente qualora rilevi elementi atti a configurare i presupposti sopra descritti procede alla contestazione scritta, da inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Soggetto aggiudicatario potrà, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione produrre eventuali motivate giustificazioni. Trascorso detto termine, qualora non sia arrivata alcuna controdeduzione o qualora le motivazioni addotte risultassero insufficienti, con specifico provvedimento, si procederà all'applicazione di una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, in ragione della gravità dell'inadempienza o della violazione di norme di legge, fino ad un massimo del 10% del valore delle prestazioni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture/note in fase di liquidazione. L'Ente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ

Le penali non si applicano qualora il Soggetto aggiudicatario possa dimostrare che l'inadempienza o il ritardo derivi univocamente da cause non riconducibili a propria trascuratezza od inefficienza. Le penali vengono comminate a valere sui compensi.

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità dei servizi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il

responsabile procederà a diffidare l'affidatario ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto convenzionale s'intenderà risolto.

18. Cause di risoluzione

La Convenzione di Accredimento può essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- A) gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
- B) Impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- C) Mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

19. Responsabilità per danni

Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

20. Trattamento dei dati personali

Ai sensi delle vigenti disposizioni il fornitore accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente procedura con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

21. Rapporto giuridico tra Ente e soggetto accreditato

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, tra l'Ente gestore dell'ATS del Distretto sociosanitario Ales-Terralba, il beneficiario

del servizio e i 32 Comuni facenti parte dell'ATS che utilizzeranno l'ALBO UNICO per l'erogazione dei servizi anche a livello comunale, né tra questo e i professionisti di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.

Tutti i rapporti giuridici ed economici, comunque, inerenti a tali professionisti fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

22. Foro competente

Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Oristano.

Tutti i quesiti relativi alla presente procedura dovranno essere formulati dai Soggetti **esclusivamente** tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it.

L'Ufficio di Piano renderà visibili le risposte ai quesiti formulati a tutti i partecipanti attraverso il sito istituzionale del Comune di Mogoro.

Mogoro, 20/07/2026

La Responsabile dell'Ufficio di Piano

Tariffario delle prestazioni;

Allegato 1 - Definizione Prestazioni, Tariffe, figure professionali;

Allegato 2 - Format Convenzione e domanda di accreditamento;

Allegato 3 - Patto di accreditamento;

Allegato 4 - Informativa Privacy;

Allegato 5 – Patto di integrità.